



# COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 del 21/02/2018**

**OGGETTO:**

**TARI (Tributo comunale sui rifiuti) anno 2018. Approvazione Piano finanziario.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore 14:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>ICARDI LUIGI GENESIO</b>	Sindaco	X	
<b>AMERIO CRISTIANO</b>	Consigliere	X	
<b>BARBERO MAURIZIO</b>	Consigliere	X	
<b>BERUTTI ROBERTO</b>	Consigliere	X	
<b>BOCCHINO FRANCESCO</b>	Consigliere	X	
<b>CAPRA LAURA MARIA CRISTINA</b>	Consigliere	X	
<b>GIACHINO CRISTIAN</b>	Consigliere	X	
<b>MAMONE GABRIELE</b>	Consigliere		X
<b>REVELLO GIANNI</b>	Consigliere	X	
<b>BERTELLI ANDREA</b>	Consigliere	X	
<b>BARBERO MARINELLA</b>	Consigliere	X	
<b>BIELLO MARCO</b>	Consigliere	X	
<b>CANE ALDO</b>	Consigliere	X	
		<b>Totale Presenti:</b>	12
		<b>Totale Assenti:</b>	1

Assiste alla seduta il Segretario comunale **Dott.ssa Carla BUE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ICARDI LUIGI GENESIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica comunale)
- commi da 641 a 668 TARI componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

**CONSIDERATO** quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU e della TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati nell'anno 2014, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, analogamente a quanto previsto per la TARES, le tariffe devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

**RITENUTO** di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio;

**DATO ATTO** che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

**ACQUISITO** il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio;

Il Sindaco illustra la media del costo dello smaltimento, che rimane a livello medio, mentre abbiamo un risultato medio nella raccolta differenziata pari a circa il 55%; l'ulteriore separazione dell'umido non porterebbe particolari benefici a causa della dinamica della gestione del Consorzio (COABSER) pertanto solo una nuova modalità di gestione del servizio potrebbe portare riduzioni. Il COABSER ha incrementato leggermente le tariffe ma l'amministrazione ha mantenuto lo stesso piano finanziario. Il consigliere Bertelli chiede le

percentuali della raccolta differenziata. Il Sindaco replica che essendo il costo invariato, lo è anche la quantità e che in questa sede si analizzano i bilanci. Bertelli invece sottolinea che le questioni non sono sganciate; le risposte finora date riguardano il piano tariffario ma quello che vuole sapere riguarda la politica dell'amministrazione nei confronti della raccolta dei rifiuti e di come poter abbassare la quantità di rifiuti prodotti. L'Assessore Barbero evidenzia che il Comune è stato virtuoso a riuscire a non incrementare i costi, così come è stato evidenziato nel piano finanziario. Il Sindaco fa presente che l'unica modo per ridurre i rifiuti sarebbe prevedere la raccolta differenziata per l'umido ma quella è una politica che deve essere portata avanti dal COABSER, come ad esempio avviene con le compostiere che sono a disposizione dell'utente ad un prezzo di favore. Ricorda inoltre che la politica di gestione dei rifiuti non è l'argomento posto all'ordine del giorno e che il margine di manovra è molto risicato perché i parametri sono stabiliti dalla legge dello Stato; Bertelli chiede risposte in merito alla gestione della raccolta rifiuti e chiede, a tale riguardo, cosa vuole fare l'amministrazione per ridurre la quantità e quanto si spenderà per il residuo secco ribadendo il fatto che è proprio in tale contesto che vanno affrontate queste questioni. L'amministrazione, con il supporto del Responsabile del servizio finanziario fa presente che la previsione di quest'anno è di circa un milione di chilogrammi e il costo di € 160,00 per tonnellata. Il Sindaco invita i consiglieri comunali a visionare tutti i dati relativi alla questione di cui trattasi che sono stati presentati in allegato documentazione messa a disposizione.

Bertelli sostiene invece che gli amministratori non sono a conoscenza dei dati e che invece dovrebbero esserlo e dovrebbero, in questo consesso, illustrare in modo più preciso e dettagliato la questione per poter decidere in maniera più consapevole; il consiglio è il luogo della discussione e della democrazia, di cui en ribadisce il valore. Il Sindaco afferma di non essere d'accordo: la documentazione completa è stata messa a disposizione di tutti e che, pertanto, i consiglieri avrebbero dovuto reperire tali informazioni attraverso la visione del materiale allegato alla deliberazione al fine di conoscere con esattezza il tema trattato oggi; lamenta il fatto che in tale confronto non è richiesta l'analisi dei dati tecnici ma piuttosto l'illustrazione delle scelte politiche generali. Bertelli chiede ulteriori chiarimenti in merito all'utile dell'isola ecologica pari ad 17.000,00 che a lui pare essere, invece, un costo; il sindaco specifica che è un utile per il Consorzio e che, in quanto tale, vengono stornati dai costi a carico di questo Comune. Bertelli afferma, inoltre, che la spesa di personale indicata nel piano (€ 68.000,00) sia molto alta; il Sindaco invece sostiene che sia veritiera e riguarda il lavoro svolto dal personale per la gestione dei rifiuti (ufficio tributi, distribuzione sacchetti, gestione della pulizia delle strade) e le spese per il contenzioso. Bertelli conclude affermando che il suo voto sarà contrario perché sostiene che tale spesa sia sproporzionata e che, inoltre, le informazioni ricevute in merito alla raccolta dei rifiuti non siano state fornite in maniera sufficiente.

CON votazione effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco che da il seguente risultato

- presenti n. 12
- Assenti n. 1 (Mamone)
- favorevoli n. 8
- contrari n. 4 (Bertelli A., Barbero M., Biello M., Cane A.)
- astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per le premesse motivazioni, l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Santo Stefano Belbo, a partire dal 1 gennaio 2018, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

2. DI TRASMETTERE all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158.
3. DI STABILIRE che con separato provvedimento si determineranno le tariffe di cui trattasi.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON votazione resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato

- presenti n. 12
- Assenti n. 1 (Mamone)
- favorevoli n. 8
- contrari n. 4 (Bertelli A., Barbero M., Biello M., Cane A.)
- astenuti n. 0

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 21/02/2018

**RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
PER L'APPLICAZIONE DEL**

**TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI**

**Anno 2018**

## Premessa

A)

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" **in vigore dal 1 gennaio 2015**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia di componente TARI sono i seguenti :

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**688.** Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della

tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**690.** La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**691.** I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**703** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. Quest'ultimo infatti, che è entrato nel nostro ordinamento il 1 gennaio 2014, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima.

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

## **B)**

Obbiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Santo Stefano Belbo, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

### **1. Spazzamento e lavaggio strade**

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da 1 operatore ecologico.

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio Ecologia comunale;
- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali;
- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza minima di n. 3 interventi annui da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere concordato di anno in anno con l'Amministrazione comunale, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall'Organo Sanitario competente in materia;
- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali;
- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i ponti ed i sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc.

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione si sagre, manifestazioni ecc

### **2. Raccolta dei rifiuti**

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:

a) rifiuti indifferenziati: la raccolta viene fatta 2 volte alla settimana con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della frazione secca residua (e/o di cassonetti, ove necessario ed esclusivamente autorizzati dall'Amministrazione);

I sacchi contenenti la frazione indifferenziata, ed i contenitori in cui sono riposti i, sono esposti a bordo strada pubblica a cura degli utenti.

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni ed avviarle agli impianti di trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale, con i quali quest'ultima stipula accordi diretti.

### **3. Raccolta differenziata**

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare *porta a porta* di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e vetro con le campane stradali di raccolta che vengono svuotate mensilmente. Il servizio raccolta carta e plastica ha frequenza quindicinale sia nel concentrico che nelle frazioni, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.

### **4. Isola ecologia**

L'Isola Ecologica Comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno:

Lunedì 13.30-17.30

Mercoledì 13.30-17.30

Sabato 8.30-13.00

Presso la piattaforma ecologica possono liberamente conferire i loro rifiuti differenziati le utenze domestiche e non domestiche per rifiuti che per quantità e qualità rientrino nei limiti di assimilazione previsti dal Regolamento Comunale.



Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta dei rifiuti separata per tipologia.

Tutto ciò ha permesso al Comune di Santo Stefano Belbo di raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori ai valori previsti dalla normativa.

L'auto-smaltimento dei rifiuti speciali, i conferimenti diretti alla piattaforma ecologica e la raccolta porta a porta hanno permesso a questo Ente di mantenere gli stessi quantitativi totali di rifiuti prodotti pari a circa 2.000.000 kg suddivisi in circa 1.000.000 kg di rifiuti differenziati e 1.000.000 kg di rifiuti indifferenziati aumentando notevolmente la percentuale di raccolta differenziata e quindi abbattendo considerevolmente i costi di smaltimento .

## **5. Modello gestionale**

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata per la raccolta dei rifiuti è l'Isola Ecologica Comunale, attiva dal 2002. Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta.

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell'impresa o della cooperativa che gestisce la piattaforma ecologica comunale. Facendo da supporto in caso di necessità i cantonieri comunali mentre il personale amministrativo si occupa della riscossione e degli accertamenti.

## **6. Il programma degli interventi**

Nel 2018 non è previsto, per il servizio di raccolta dei rifiuti, nessun cambiamento e nessun intervento specifico. Si sta valutando l'ipotesi di procedere con la raccolta differenziata dell'umido al fine di ridurre un quantitativo dei rifiuti indifferenziati

C)

### **Aspetti economici**

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI). Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

## **D) DEFINIZIONI**

### **1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):**

In tali costi sono compresi:

#### **a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL**

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento

#### **b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT**

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

#### **c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS**

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK

**d) Altri Costi = AC**

Costo del servizio di monitoraggio del territorio

**e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD**

**f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR**

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione della piattaforma ecologica

A dedurre da tali costi, vanno considerati:

**g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD**

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA

**h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS**

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo

Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non considerati rifiuti urbani.

**II) Costi Comuni (CC)**

In tali costi sono compresi:

**a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC**

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al concessionario)

**b) Costi Generali di Gestione = CGG**

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del costo stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento

**c) Costi Comuni Diversi = CCD**

Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti.

**III) Costi d'Uso del Capitale ( CK)**

Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, maggiorato dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli impianti o mezzi di loro proprietà.

Si precisa che l'IVA è stata detratta solo dai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata, in quanto tale entrata è considerata di natura commerciale e genera quindi un'imposta a debito che va versata all'erario. Al contrario, i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. La nuova TARES ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU e la TIA 1, l'applicazione dell'IVA.

## **2. CALCOLO TOTALE TARIFFA**

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$Ta = (CG + CC) a-l * (1 + IPa - Xa) + CKa$$

Dove:

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1)

CC: costi comuni (vedi par. II del punto 1)

a-l: anno precedente a quello di riferimento

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xa: recupero produttività per l'anno di riferimento

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto 1)

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2015 deve essere pari al costo totale del 2014 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2015 e degli eventuali maggiori costi che si dovranno sostenere. I valori assunti nel nostro comune dai costi sostenuti sono riportati nell'allegato dettagliato prospetto.

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2018 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 641.239,00, che corrisponde grossomodo a quello che è il gettito attuale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI). Ciò significa, nel concreto, che, per il Comune di Santo Stefano Belbo, il nuovo tributo non comporterà, di per sé, alcun aumento complessivo del prelievo fiscale rispetto all'anno precedente.

UFFICIO TECNICO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

TERZOLO ARCH. EMANUELE

UFFICIO TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COLOMBARDO RAG. FILIPPO



**IL SINDACO**  
*Luigi Genesio Icardi*

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
ICARDI LUIGI GENESIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Carla BUE